



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Molise*  
*Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV*

**AI candidati GPS per proposte contratti TD (tramite pubblicazione sul sito web)**

**Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado nella provincia di Isernia**

**Al sito web ATP Isernia**

**Alle OOSS Comparto scuola**

**OGGETTO: D.M. 21.7.2022 n. 188. Avviso avvio operazioni per l'assegnazione delle proposte a seguito della presentazione delle istanze on-line di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato.**

Sono state concluse le operazioni di immissione in ruolo a valere sull'art. 5-ter del decreto legge 228/2021 e, pertanto, sulla base delle indicazioni contenute nella nota ministeriale prot. N. AOODGPER/28597 del 29/07/2022, questo Ufficio ha avviato, con l'ausilio della piattaforma informatizzata, le operazioni per il conferimento a T.D. dei posti residuati.

L'art. 36 del vigente CCNL comparto scuola consente ai docenti già in ruolo di accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede. A decorrere dall'a.s. 2020/21, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra scuola ovvero ricoprire incarichi a tempo determinato (ai sensi dell'articolo 36 CCNL), dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, di cui uno di prova. Il sopracitato vincolo triennale non trova applicazione per i docenti con disabilità gravi ovvero che assistono soggetti con grave disabilità e per il personale in soprannumero o esubero e a quello di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 104/92. Il legislatore ha però successivamente affievolito il suddetto limite triennale, limitandolo, esclusivamente, al divieto di presentare domanda di trasferimento, di passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale e di assegnazione provvisoria ed utilizzazione interprovinciale. Quanto sopra per gli effetti delle modifiche apportate all'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017, dall'art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) e dell'articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022 (convertito in legge n. 25/2022), che, nella nuova formulazione prevede "in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di soprannumero o



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Molise*  
*Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV*

esuberano o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso”. **Ai sensi del succitato art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017, pertanto “il docente può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo “.**

Le operazioni seguiranno le fasi indicate nella nota AOODGPER/2859, in applicazione dell'OM 112/2022, seguendo la posizione in graduatoria e le preferenze espresse:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche (30/06);

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Queste ultime di competenza dei Dirigenti scolastici a valere sulle graduatorie di istituto (GI).

Per l'attribuzione delle proposte di contratto a T.D. di cui alle lettere a) e b), con l'ausilio del sistema informativo del Ministero, questo Ufficio procederà nel seguente ordine: per i posti comuni di ogni ordine e grado

1) GaE;

2) GPS Fascia 1

3) GPS Fascia 2

4) In caso di eventuali ulteriori disponibilità non coperte con GPS, anche di fascia 2, le medesime, previa liberatoria di questo Ufficio, verranno disposte dai Dirigenti Scolastici.

Per i posti di sostegno - ADAA-ADEE-ADMM-ADSS

1) GaE di sostegno;

2) GPS Fascia 1 sostegno

3) GPS Fascia 2 sostegno

4) GaE di posto comune “incrociate” qualora capienti

5) GPS di posto comune Fascia 1 “incrociate”

6) GPS di posto comune Fascia 2 “incrociate”

Si evidenzia che la nota ministeriale dispone che “i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'O.M. 112/2022”.

Richiamando l'art. 12 dell'OM 112/2022, si evidenzia agli aspiranti che:

la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Molise*  
*Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV*

rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciataro con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.

L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo

L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario.

Altresì, si ricordano le sanzioni previste dall'articolo 14 dell'OM 112/2022.

L'Ufficio procederà, sulla base della posizione in graduatoria (GaE e GPS) e alle preferenze espresse dagli aspiranti, alla elaborazione dell'assegnazione delle sedi a partire dai posti al 31/8, al 30/6 e "spezzoni orari" (da 7h fino a 17h) come indicato nelle richiamate disposizioni ministeriali ai paragrafi:

- "disposizioni particolari per la scuola primaria"
- "conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali", per la Scuola secondaria di I e II grado.

Pertanto, gli "spezzoni orari" (fino a sei ore), quindi non costituenti cattedra, saranno assegnati dai dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui all'OM 112/2022. L'elaborazione dell'assegnazione della sede terrà conto delle indicazioni contenute nel paragrafo "Priorità di scelta della sede scolastica" della più volte citata nota ministeriale.

Pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione allegata nell'istanza informatizzata, sarà data "priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92".

La nota ministeriale precisa, inoltre, "che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Molise*  
*Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV*

applica, ... nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, ..., per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore”. Le richieste di precedenza sono state convalidate dall’Ufficio solo se corredate dalla necessaria e completa documentazione e nel rispetto dei criteri sopra indicati.

Anche per le assegnazioni dei contratti a TD si terrà conto delle disposizioni contenute nel paragrafo “ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI”, di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, qualora la relativa quota provinciale risulti non satura, prendendo “in considerazione soltanto i posti ad orario intero”.

Per quanto riguarda il personale iscritto nelle Gae/GPS con riserva “il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa”; tale condizione opera anche per le eventuali nomine da parte dei dirigenti scolastici (GI).

Si richiama, infine, quanto previsto all’articolo 8 dell’OM 112/2022: l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili per i titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente, ed eventualmente all’Autorità Giudiziaria, quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima ordinanza.

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali che regolano la procedura, che qui si intendono integralmente richiamate, ponendo in assoluto rilievo che “Per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine” e, ove previsto, la clausola risolutiva.

Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio, ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati sono invitati a verificare e consultare, accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, il predetto sito web.

**LA DIRIGENTE**  
**Marialuisa FORTE**